

Novità fiscali del 21 giugno 2011

Pubblicato il 21 giugno 2011

novità studi di settore 2011 applicabili per il 2010; studi di settore in Unico 2011: approvate specifiche tecniche; agevolazioni fiscali: ridotta IRPEF per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico; Fondo di solidarietà di sostegno al reddito per i dipendenti delle imprese di credito: incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati; lavoro accessorio: ispezioni e massimizzazioni spiegate dall'Inail; stretta ai CED anche dall'Enpals; la riforma fiscale guardi alle nuove generazioni

Indice:

- 1) Fondo di solidarietà di sostegno al reddito per i dipendenti delle imprese di credito: Incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati**
- 2) Lavoro accessorio: Ispezioni e massimizzazioni spiegate dall'Inail**
- 3) Stretta ai CED anche dall'Enpals**
- 4) Per effetto della proroga: Dal 13 settembre certificati medici solo on line**
- 5) Novità studi di settore 2011 applicabili per il 2010**
- 6) Studi di settore in Unico 2011: Approvate le specifiche tecniche**
- 7) Agevolazioni fiscali: Ridotta l'Irpef per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico**
- 8) La riforma fiscale guardi alle nuove generazioni**

1) Fondo di solidarietà di sostegno al reddito per i dipendenti delle imprese di credito: Incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati

Ai datori di lavoro, che rientrano nell'ambito di applicazione del "Fondo di solidarietà di sostegno al reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito", i quali assumano a tempo indeterminato lavoratori destinatari dell'assegno di sostegno al reddito previsto dall'art. 11 bis del Regolamento del Fondo (D.M. 158/2000), spetta un incentivo mensile equivalente alla residua indennità e contribuzione correlata che sarebbero spettate in favore del lavoratore.

L'**Inps**, con la **circolare n. 88 del 20 giugno 2011**, ha illustrato le condizioni per il riconoscimento del beneficio, il procedimento di definizione delle istanze e le modalità di fruizione del beneficio stesso (V.D.).

2) Lavoro accessorio: Ispezioni e maxisanzioni spiegate dall'Inail

Occorre la dimostrazione dell'ispettore che il rapporto di lavoro sia subordinato.

L'Inail, con la circolare n. 36 del 16 giugno 2001, ha esaminato tutta la normativa relativa agli accessi ispettivi, al verbale unico, al sistema sanzionatorio e alle possibilità di ricorso.

Di particolare interesse è risultato l'esame del lavoro occasionale accessorio e delle prestazioni di collaboratori e coadiuvanti.

Lavoro accessorio

Per i lavoratori da occupare con lavoro accessorio (voucher) per i quali non è prevista la comunicazione preventiva al Centro per l'impiego, la circolare ha precisato che la maxisanzione si applica qualora non siano stati effettuati i relativi e diversi adempimenti obbligatori previsti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Rientrano in tali tipologie:

- le prestazioni di lavoro occasionale accessorio in assenza di preventiva comunicazione all'Inps/Inail
- le prestazioni svolte dai collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, dai coadiuvanti delle imprese commerciali, dai soci lavoratori di attività commerciale e di impresa in forma societaria in assenza della denuncia nominativa all'Inail prima dell'inizio dell'attività lavorativa.

E' stato chiarito che il requisito della subordinazione è dato per accertato qualora non siano stati effettuati i sopraindicati adempimenti obbligatori e, conseguentemente, la maxisanzione risulta applicabile.

A tale riguardo l'Inail ha rilevato che non si può prescindere dalla dimostrazione da parte del personale ispettivo che il rapporto di lavoro si sia concretamente sviluppato con le caratteristiche del lavoro subordinato (soggezione al potere direttivo e di controllo, obbligazione di mezzi, orario di lavoro, ecc.).

Pertanto l'ispettore deve acquisire tutte le fonti di prova per dimostrare la certezza della qualificazione del rapporto di lavoro, sulla base della situazione di fatto riscontrata (V.D.).

3) Stretta ai CED anche dall'Enpals

Enpals, rilascio Pin ai soli soggetti abilitati legge 12/79, esclusi i CED.

L'**Enpals**, con la **circolare n. 7/2011**, adeguandosi alle istruzioni del Ministero del Lavoro, impartite con la nota 29 aprile 2010, n. 7857, ha illustrato le novità riguardanti la procedura di rilascio e di utilizzo del codice PIN per accedere ai servizi, nonché la gestione delle deleghe ad operare in qualità o per conto dei datori di lavoro.

Non sono autorizzati alla predisposizione e trasmissione della documentazione relativa agli adempimenti di previdenza ed assistenza sociale né i Centri di elaborazione dati (CED), giacché gli stessi possono effettuare "esclusivamente" attività esecutive e di servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali ed accessorie, né i soggetti che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale (tributaristi, esperti tributaristi, consulenti fiscali, revisori contabili).

Modalità di richiesta PIN da parte di intermediari

Gli intermediari abilitati ai sensi della legge n. 12/1979 potranno operare in nome e per conto delle imprese sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dalle stesse, utilizzando il modulo che sarà trasmesso in fase di richiesta PIN.

Il codice PIN deve essere richiesto dall'intermediario collegandosi al sito internet dell'Enpals, utilizzando l'apposita procedura all'interno della sezione dedicata alla richiesta PIN.

Il soggetto richidente dovrà inserire il proprio codice fiscale, la tipologia di utente, un indirizzo valido di posta elettronica e l'indirizzo presso il quale desidera ricevere il tesserino (V.D.).

(Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 20 giugno 2011)

4) Per effetto della proroga: Dal 13 settembre certificati medici solo on line

Dal prossimo 13 settembre i datori di lavoro privati saranno obbligati a ricevere i certificati medici in via telematica, con conseguente addio al cartaceo.

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, con comunicato ha, infatti, reso noto che è stata ufficialmente prorogata al 13 settembre 2011 la data di applicazione al settore privato delle regole di invio telematico dei certificati di malattia.

Il periodo transitorio di tre mesi decorre dalla avvenuta data di pubblicazione della **circolare n. 4/11 sulla G.U. n. 135 del 13 giugno 2011**.

Il passaggio definitivo al sistema online rientra nella attuazione del percorso di digitalizzazione avviato dalla Legge 311/2004 e completato dalla Legge 183/2010 (collegato "lavoro"), oltre che ad armonizzare le procedure tra il settore pubblico e quello privato.

Pertanto, dal 13 settembre 2011 il datore di lavoro non potrà più chiedere al lavoratore l'invio della copia cartacea dell'attestato di malattia, ma dovrà prendere visione della attestazione di malattia dei propri dipendenti avvalendosi esclusivamente dei servizi resi disponibili dall'Inps.

Viene, comunque, riconosciuta alle aziende la possibilità di richiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato, inviato in via telematica dal medico.

La proroga è legata anche dalle difficoltà che hanno riscontrato gli utenti nell'ambito della telematica (V.D.).

5) Novità studi di settore 2011 applicabili per il 2010

E' ormai sul sito dell'Agenzia delle Entrate da giorni definitivo il software Gerico 2011 che consente l'applicazione dei 206 studi di settore operativi per l'annualità 2010.

Nuove scadenze dei versamenti fiscali

Causa il ritardo della pubblicazione per gli studi di settore, come è noto, il D.P.C.M. del 12 maggio 2011 ha dovuto prorogare i versamenti di Unico 2011, per cui si sono venute a creare le seguenti nuove scadenze:

- entro il 6 luglio 2011 (in luogo del 16 giugno 2011), senza alcuna maggiorazione;
- dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011 (in luogo del 18 luglio 2011, giacché il 16 luglio cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Non sono interessati dalla proroga, e, quindi, la scadenza rimane invariata al 16 giugno 2011 o al 18 luglio 2011 (con la maggiorazione dello 0,40%) i contribuenti, diversi dalle persone fisiche, "estranei" agli studi di settore.

Si tratta, ad esempio, dei soggetti che:

- esercitano attività economiche per le quali trovano applicazione i parametri;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo D.M. di approvazione (superiori a € 5.164.569).

Correttivi anticrisi da Gerico 2011

Da quest'anno emerge la novità dei correttivi anticrisi, i quali hanno, tendenzialmente, il compito di adeguare i risultati di Gerico alla particolare situazione che si è determinata per effetto della congiuntura negativa.

Gli interventi correttivi sono di tre tipi:

- Correttivi agli indicatori di normalità economica, tesi a ridurre la stima dei ricavi puntuali determinata dalla non coerenza all'indicatore "durata delle scorte";
- correttivi di settore, che andrebbero ad adeguare nei cluster la funzione di stima dei ricavi puntuali al fine di tener conto dei minori margini conseguiti e del minore utilizzo dei beni strumentali;
- correttivi individuali, che dovrebbero attivarsi in caso di non congruità allo studio al fine dell'adeguamento dei ricavi/compensi stimati alla variazione di determinati parametri rispetto ad annualità precedenti.

Nuove informazioni nel quadro X del Modello degli studi di settore 2011

Per poter rappresentare le condizioni che danno diritto a beneficiare del correttivo individuale, è richiesta nel quadro X l'indicazione di alcune voci di costo per 2008 e 2009, per confrontarle con quelle del 2010. In pratica, il correttivo tende a monitorare la rigidità del modello dello studio di settore rispetto all'evoluzione specifica della crisi sulla posizione individuale.

Nuove esclusioni dagli studi di settore

Infine, tra le novità operative per il periodo d'imposta 2010, come è noto, ricorre la previsione di nuove esclusioni dall'accertamento basato sugli studi di settore, per le società cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 c.c., per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, e per i soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività contraddistinta dal codice 64.92.01 - "Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi" e dal codice 66.19.40 - "Attività di Bancoposta" (V.D.).

6) Studi di settore in Unico 2011: Approvate le specifiche tecniche

Sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore contenuti nei modelli che costituiscono parte integrante della dichiarazione Unico 2011.

Ci ha pensato il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 2011/92292** del 17 giugno 2011, **pubblicato il 20 giugno 2011.**

Infatti, tale Provvedimento stabilisce le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione telematica dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, da utilizzare per il periodo d'imposta 2010 e che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2011.

La trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), oppure per il tramite di intermediari fiscali (Commercialisti, ecc.) (V.D.).

7) Agevolazioni fiscali: Ridotta l'Irpef per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico

Agevolazioni fiscali: Il Dpcm del 19/5/2011, pubblicato sulla **G.U. n. 138 del 17 giugno 2011**, ha, infatti, fissato la riduzione dell'Irpef per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico. **L'importo della detrazione sul trattamento economico accessorio è di 141,90 euro per ciascun beneficiario.**

Anche per il 2011, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che, nel 2010, è stato titolare di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35mila euro, potrà fruire della riduzione dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale sul trattamento economico accessorio, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro.

La nuova misura individuale della detrazione è stata, dunque, fissata nella seguente misura: - € 141,90.

E' stato, quindi, riconfermato lo sconto Irpef introdotto con il decreto anticrisi (D.L. n. 185/2008) anche per l'anno 2011 dall'ultima legge di stabilità (art. 1, comma 47, legge 220/2010).

La misura della riduzione di imposta relativa al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011 (141,90 euro per ciascun beneficiario) è stata determinata suddividendo la cifra stanziata (60 milioni di euro) per il numero complessivo del personale in servizio al 1° gennaio 2011, che, in base al Cud rilasciato dai sostituti di imposta, risulta avere avuto nel 2010 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35mila euro.

Il beneficio verrà applicato dal sostituto d'imposta e poi indicato nel modello Cud (V.D.).

8) La riforma fiscale guardi alle nuove generazioni

In una serie di interviste, Siciliotti auspica una profonda riforma del sistema tributario, che alleggerisca il carico fiscale su ceti medio-bassi, giovani e donne.

Lo rende noto il **comunicato del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti**

Contabili pubblicato sul proprio sito il **20 giugno 2011**.

Ecco di seguito il testo integrale:

Ha ragione Tremonti: la riforma fiscale, pur tanto attesa, non si può fare a debito. Ma il sistema va semplificato, superando l'Irap, potenziando la lotta all'evasione e la giustizia tributaria. E ponendosi tre priorità: di genere, generazionale e geografica. Tre "G" per dire che il fisco deve incentivare il lavoro di donne e giovani, senza dimenticarsi di quelle aree del Paese da sottrarre al controllo della criminalità organizzata.

E' quanto affermato dal presidente dei commercialisti italiani, Claudio Siciliotti,

in tre diverse interviste rilasciate a Sky Tg 24, Il Sole 24 Ore e Il Mattino.

Il presidente dei commercialisti rende innanzitutto merito a Tremonti di "aver tenuto ben chiusi i cordoni della borsa negli ultimi anni", sperando che continui su questa linea, perché un aumento della spesa a debito inciderebbe in negativo sul futuro delle nuove generazioni.

A proposito dell'ipotizzata riduzione a tre delle aliquote, Siciliotti sostiene che "l'importante non è il numero, ma che siano quelle giuste per l'obiettivo da raggiungere".

In altri termini, il presidente dei commercialisti sottolinea come bisogna "alleggerire il peso del fisco sui redditi più bassi e su quelli dai 36mila ai 50mila euro: nel primo caso abbiamo una tassazione doppia rispetto a quella applicata da Francia e Germania e, nel secondo, addirittura tripla". Siciliotti si riferisce all'imposta principale, il cui peso viene poi attenuato dal sistema di detrazioni e deduzioni che, però, "è troppo complicato e va a sua volta radicalmente ripensato. Se non facciamo questo, è inutile lamentarsi della scomparsa del ceto medio".

Sull'idea tremontiana di passare dalla tassazione delle persone a quella delle cose, Siciliotti afferma infine che "dipende su quali cose si sposta. Se sui beni di consumo, in pratica meno Irpef e più Iva, oltre a danneggiare i redditi più bassi, corriamo il rischio di innescare una spirale inflazionistica che va a incidere sulla competitività del sistema paese. Se, invece, si sposta non tanto sui patrimoni, quanto sul frutto dei patrimoni, allora la cosa cambia" (V.D.).

Vincenzo D'Andò

